

N. **18/2024** Reg. Proc. Unitario

Tribunale Ordinario di Lagonegro
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice

Letta la domanda ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII depositata da [REDACTED] nata a Maratea (PZ) il [REDACTED] ed ivi residente alla Via [REDACTED] rappresentata, difesa e domiciliata, come in atti, dall'Avv. Giuseppe Gallitiello del Foro di Lagonegro (c.f.:GLLGPP73P30G793Q) – con Studio in Monte San Giacomo (SA), alla Via Anna Romano, n. 9 - con istanza di misure protettive di cui all'art. 70, co. 4 CCII;

letto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e l'attestazione dell'OCC, Avv. Maria Santoro, depositata ai sensi dell'art. 68, co.2 CCII, e vista la documentazione allegata;

considerato che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 67 CCII e che, allo stato, non appaiono sussistere condizioni soggettive ostative a carico del consumatore di cui all'art. 69 CCII;

ritenuta prima facie l'ammissibilità della proposta;

letto l'art. 70 CCII;

DISPONE

- Che l'OCC provveda:
 - 1) alla pubblicazione della proposta, del piano e del presente decreto sul sito web del Tribunale di Lagonegro;
 - 2) alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto, entro trenta giorni, a tutti i creditori, a mezzo PEC ovvero raccomandata a/r; l'OCC dovrà specificare il proprio indirizzo PEC;
- Che i creditori, ricevuta la comunicazione di cui al punto 2) con modalità diversa dalla PEC, comunichino all'OCC un indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni



relative alla procedura; in mancanza, si avvisa sin d'ora che tutte le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

I creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui al punto 2) possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo PEC dell'OCC a tal fine da quest'ultimo indicato.

DISPONE

Ai sensi del dell'art. 70 comma 4CCII:

- a) Il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori.
- b) La sospensione delle cessioni del quinto dello stipendio in favore di SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a. e DYNAMICA RETAIL s.p.a.

ORDINA

All'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, depositi nel fascicolo telematico apposita relazione scritta al giudice, proponendo, altresì, le modifiche al piano che ritenga necessarie a seguito di tali osservazioni; depositi la relazione anche in caso di mancanza di osservazioni, allegando in ogni caso prova delle pubblicità e delle comunicazioni effettuate ai creditori.

FISSA

per la comparizione del ricorrente, dell'OCC e dei creditori interessati l'**udienza** del **25 settembre, ore 11:30**, assegnando agli interessati termine sino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive e alla proponente termine sino a quindici giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.

Si comunichi.

Lagonegro, 10 aprile 2024.

Il Giudice

Aniello Maria De Piano



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

(ex art. 67 e segg. C.C.I.I.)

(Con ISTANZA di ADOZIONE delle MISURE PROTETTIVE e CAUTELARI)

La sig.ra [REDACTED] (PZ) di via [REDACTED] di via [REDACTED] in Monte San Giacomo (SA) alla Via Anna Romano n. 9 presso lo studio del sottoscritto avv. Giuseppe Gallitiello del Foro di Lagonegro (c.f.: GLLGPP73P30G793Q) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce (fax: 0975993114 – p.e.c.: avvgiuseppegallitiello@cnfpec.it) -

Premessa

- la ricorrente è dipendente dell'Azienda Sanitaria Regionale San Carlo di Potenza;
- insieme alla propria famiglia (composta dal marito [REDACTED] e dai due figli [REDACTED], [REDACTED]) ha inizialmente avuto dimora presso un immobile condotto in locazione (invero, né la sig.ra Potenza né il coniuge sono proprietari di immobili) per poi ottenere in comodato gratuito, da parte dei propri nonni, l'attuale abitazione familiare. L'odierna situazione di sovraindebitamento sorge proprio dal trasferimento del nucleo familiare presso quest'ultima abitazione che, benché ottenuta in comodato, abbisognava di notevoli lavori di ristrutturazione ed opere;
- sia la sig.ra [REDACTED] che il coniuge, al fine di procurarsi il denaro necessario alla sistemazione della nuova abitazione e non potendo accedere a mutui fondiari, non essendo proprietari di alcun immobile, hanno acceso i primi finanziamenti al consumo che, com'è noto e documentato, prevedono tassi di interesse estremamente elevati. Nel medesimo periodo, la famiglia [REDACTED] si è trovata a dover affrontare la spesa per la sostituzione della vecchia autovettura mediante l'acquisto di un altro veicolo (reperito usato);
- poche settimane dopo l'acquisto della "nuova" autovettura, la sig.ra [REDACTED] che prestava servizio di infermiera presso l'ospedale di [REDACTED], è stata trasferita a [REDACTED]





(CS), raddoppiando sostanzialmente la distanza casa/lavoro. Tale circostanza ha aumentato sensibilmente le spese mensili connesse agli spostamenti lavorati (carburante e manutenzione in primis) tenuto conto altresì che anche il coniuge è un pendolare ed è costretto a viaggiare con mezzo proprio essendo mancanti collegamenti pubblici in grado di garantire la puntuale presenza sul posto di lavoro;

- la situazione finanziaria della sig.ra [REDACTED] e della sua famiglia si è tuttavia realmente appesantita allorquando il primogenito [REDACTED] ha iniziato gli studi universitari presso l'ateneo di Salerno nel 2014 allorquando, per sostenere le spese di locazione, tasse e libri (relativi agli studi ingegneristici intrapresi e, come per tutte le pubblicazioni tecnico-scientifiche, molto costosi), è stato costretto ad accedere ad altri finanziamenti al consumo, insieme al marito, la cui provvista, su suggerimento dei vari finanziatori, è stata utilizzata in parte per l'estinzione del precedente finanziamento in corso e solo in parte è stata concretamente messa a disposizione della beneficiaria. Ciò nonostante la sig.ra [REDACTED] con sacrificio e diligenza, ha sempre onorato tutti i pagamenti, rinunciando a tutte le spese non strettamente necessarie e conducendo una vita modestissima;
- nel 2019 anche la figlia minore [REDACTED] intraprende gli studi universitari fuori sede (sempre presso l'università di Salerno), tutt'ora in corso, con conseguente e sensibile aumento delle spese che la famiglia è costretta a sostenere mensilmente. La sig.ra [REDACTED] ed il marito quindi accendono altri finanziamenti al consumo che portano l'istante in una definitiva situazione di oggettivo sovraindebitamento. Inoltre, nello stesso anno, il sig. [REDACTED] ha subito un grave infortunio (la frattura di una caviglia con conseguente intervento chirurgico) che lo ha tenuto lontano dal lavoro per circa un anno e che, soprattutto, anche al rientro in servizio, lo ha costretto al solo lavoro di ufficio perdendo tutte indennità retributive accessorie collegate al lavoro di agente turnista fino ad allora percepite (pari a circa 5000,00 euro all'anno);
- sia la sig.ra [REDACTED] che il marito, anche per far fronte al pagamento delle rate dei precedenti prestiti, sono stati costretti ad accedere ad altri finanziamenti in un vortice di indebitamento che li ha portati all'attuale situazione, ormai non più gestibile;





- a questo punto della narrazione, va sottolineata e stigmatizzata la grave condotta tenuta dalle società finanziatrici che, al cospetto della “appetibilità commerciale” del dipendente pubblico, hanno sistematicamente violato le regole che presidiano la valutazione del cd. merito creditizio del consumatore concedendogli prestiti nonostante fosse chiarissima la sua incapacità finanziaria, rispetto al reddito disponibile, a causa della presenza di contratti già in fase di rimborso;
- com'è noto, l'art. 9, comma 3bis, lettera e), della legge n. 3/2012 (trasfuso nell'art. 68, comma 3, del C.C.I.I.) prevede che il gestore nominato dall'O.C.C. debba indicare nella sua relazione se il *“soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM n. 159/2013”*;
- all'uopo, va considerato che il reddito netto disponibile della sig.ra Potenza (prendendo a riferimento quello medio degli ultimi tre anni ricavabili dalle certificazioni Uniche 2021, 2022 e 2023) è pari a circa € 23400,00 annui (al netto delle tasse e degli oneri deducibili), corrispondenti a € 1950,00 mensili (ivi inclusa pro-rata la tredicesima). Va altresì osservato che le rate mensili che la sig.ra [REDACTED] dovrebbe oggi corrispondere a rimborso dei prestiti in corso sono le seguenti:
 - 1) € 240,00 a SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. (prestito del 25/08/2020)
 - 2) € 308,00 a COFIDIS S.A. (prestito del 08/02/2021)
 - 3) € 138,39 + € 100,00 a COMPASS BANCA S.p.A. (prestito + carta revolving del 07/09/2021)
 - 4) € 297,00,00 a DYNAMICA RETAIL S.p.A. (prestito del 09/05/2022)per complessivi € 1083,39 mensili;
- tenuto conto che l'assegno sociale per l'anno 2023 è pari a € 503,27 e che il parametro di equivalenza ISEE per un nucleo di 4 persone è pari a 2,46, otteniamo che la somma necessaria





- per mantenere un dignitoso tenore di vita è pari a € 1238,04 mensili. Dunque, la somma disponibile a rimborso dei finanziamenti è pari a € 711,96 (1950,00 – 1238,04 = 711,96);
- da quanto precede emerge inequivocabilmente che i prestiti di cui ai nn. 3) e n. 4) non potevano assolutamente essere erogati, tenuto conto dei precedenti finanziamenti, perché sono andati ad intaccare l'importo minimo necessario a salvaguardare la dignità esistenziale della persona;
 - si tenga altresì conto che, nel nuovo assetto definito dall'art. 4-ter del D.L. n. 137/20, l'art. 12-bis, della Legge n. 3/12 non contiene più il riferimento, quale requisito soggettivo per l'omologazione del piano, al concetto di "meritevolezza" del debitore (sussistente, nella pregressa formulazione, allorquando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali) ma prevede, nell'attuale formulazione trasfusa nel C.C.I.I., che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile solo ove il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69, comma 1, C.C.I.I.) (cfr. Cassazione n. 22890/23);
 - per tali ragioni, nell'elaborazione della proposta di piano del consumatore (oggi definito "piano di ristrutturazione dei debiti" ex art. 67 e segg. del C.C.I.I.), si prevederà, come principio di metodo, il rimborso integrale della sorte capitale (imputando al capitale le rate fino ad oggi rimborsate) a favore dei finanziatori che non abbiano violato le regole di valutazione del merito creditizio ed il rimborso parziale della sorte capitale a favore dei finanziatori che invece le hanno violate;
 - da quanto precede emerge senza dubbio che: a) la ricorrente è una consumatrice e versa in una situazione di crisi da sovraindebitamento; b) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
 - deduce altresì che: a) nei cinque anni precedenti non ha fatto ricorso ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e non sono stati compiuti atti di straordinaria amministrazione; b) non ha subito uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 D.Lgs. n. 14/2019;





- nel mese di settembre del 2023, la sig.ra [REDACTED] ha trasmesso all'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro (territorialmente competente) istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti per il tramite del proprio advisor avv. Giuseppe Gallitiello. Quale Gestore incaricato della procedura, l'O.C.C. ha nominato l'avv. Maria Santoro che ha quindi predisposto l'allegata relazione.

Piano di ristrutturazione dei debiti

Come evidenziato anche nell'allegata relazione dell'OCC sulle cause del sovraindebitamento, va evidenziata e stigmatizzata la condotta tenuta da alcune delle società finanziatrici che, al cospetto della "appetibilità commerciale" del dipendente pubblico, hanno sistematicamente violato le regole che presidiano la valutazione del cd. merito creditizio del consumatore concedendogli prestiti nonostante fosse chiarissima la sua incapacità finanziaria, rispetto al reddito disponibile, a causa della presenza di contratti già in fase di rimborso.

Com'è noto, l'art. 9, comma 3bis, lettera e), della legge n. 3/2012 (trasfuso nell'art. 68, comma 3, del C.C.I.I.) prevede che il gestore nominato dall'O.C.C. debba indicare nella sua relazione se il "soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM n. 159/2013". Si richiama pertanto la predetta relazione dell'O.C.C..

Come anticipato in premessa, nell'elaborazione della proposta di piano del consumatore (oggi definito "piano di ristrutturazione dei debiti" ex art. 67 e segg. del C.C.I.I.), si prevede, come principio di metodo, il rimborso integrale della sorte capitale erogata al consumatore (imputando al capitale le rate fino ad oggi rimborsate) a favore dei finanziatori che non abbiano violato le regole di valutazione del merito creditizio ed il rimborso parziale della sorte capitale a favore dei finanziatori





che invece le hanno violate. Infine, si procederà prima al pagamento delle spese prededucibili concordate relative ai compensi del professionista che ha assistito il consumatore, poi al pagamento dei debiti iscritti a ruolo presso l'agente della riscossione, poi al rimborso della sorte capitale ai creditori secondo il metodo descritto sopra (partendo dal debito più risalente) ed infine al pagamento del saldo dovuto all'O.C.C.

Si annoti che, poiché il debitore non possiede beni immobili o altri beni utilmente liquidabili, la presente proposta di piano è ampiamente soddisfattiva e più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. All'uopo, è opportuno ricordare che *“in caso di contestazione della convenienza della proposta di ristrutturazione ex art. 67 CCII, per procedere all'omologa, il giudice deve verificare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria che, tuttavia, non può essere intesa come qualsiasi altra alternativa liquidatoria individuale, bensì come “liquidazione controllata” che è l'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi per il debitore-consumatore al fine di conseguire l'effetto esdebitatorio, che è diventato un vero e proprio diritto per il debitore, in presenza delle condizioni previste. Tale convenienza sussiste ogni qualvolta il debitore mette a disposizione dei creditori una quota mensile dei propri stipendi futuri per un periodo certamente superiore al termine triennale di durata della liquidazione controllata, tenuto conto che decorso detto termine si determina l'esdebitazione di diritto ed il liquidatore non potrà apprendere le ulteriori quote dei redditi futuri”* (ex plurimis, Tribunale di Forlì, sent. n. 43/2023). Nel caso di specie, appare algebricamente evidente che la quota di stipendio messa a disposizione dalla debitrice (€ 750,00 mensili) è nettamente superiore alla quota di 1/5 prelevabile in ipotesi di liquidazione controllata e che il pagamento dei debiti, con l'apprensione del quinto, richiederebbe ben più di tre anni.

Si annoti infine che la sig.ra [REDACTED] ha già provveduto al pagamento dell'acconto richiestole dall'O.C.C. (pari a € 1899,31).

SPESE, DEBITI e RELATIVA RISTRUTTURAZIONE





- 1) Spese prededucibili e/o in privilegio per il **professionista** avv. Giuseppe Gallitiello **€ 5.250,00**
- 2) **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**, Via G. Grezar n.- 14 – Roma: **€ 1.982,78** (tributi e tasse)
- 3) **SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A.**, Corso Massimo D’Azeglio n. 33/E – Torino): importo erogato € 23.538,27 il 25/08/2020 – rate pagate al 31/03/2024 € 9840,00 con cessione del quinto = differenza per sorte capitale **€ 13.698,27**)
- 4) **COFIDIS S.A.**, Via Antonio Amedeo n. 59 - Milano: importo erogato € 25.375,00 il 08/02/2021 – rate pagate € 8.316,00 = differenza per sorte capitale **€ 17.059,00**)
- 5) **COMPASS BANCA S.p.A.**, Via Caldera n. 21 - Milano: importo erogato € 8.000,00 il 07/09/2021 + € 1500,00 utilizzo carta revolving – rate pagate € 2927,19 = differenza per sorte capitale € 6.572,81 – falcidia su sorte capitale residua 60% = **€ 2.629,12**)
- 6) **DYNAMICA RETAIL S.p.A.**, Via Guidubaldo del Monte n. 61 – Roma: importo erogato € 28.707,90 il 09/05/2022 – rate pagate al 31/03/2024 € 6237,00 con cessione del quinto = differenza per sorte capitale € 22.470,90 – falcidia su sorte capitale residua 70% = **€ 6.741,27**)

PAGAMENTI

Somma mensile messa disposizione dei creditori ex art. 68, comma 3, del C.C.I.I.: **€ 750,00**

Durata del piano: **5 anni e 5 mesi**

- 1) Rate mensili da 1 a 7 per il professionista avv. Giuseppe Gallitiello (€ 5.250,00)
- 2) Rate mensili da 8 a 10 per Agenzia delle Entrate – Riscossione (pari a € 1982,78; la decima rata a saldo sarà di € 482,78)
- 3) Rate mensili da 11 a 29 per SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. (pari a € 13.698,27; la ventinovesima rata a saldo sarà di € 198,27)
- 4) Rate mensili da 30 a 52 per COFIDIS S.A. (pari a € 17.059,00; la cinquantaduesima rata a saldo sarà di € 559,00)
- 5) Rate da 53 a 56 per COMPASS BANCA S.p.A. (pari a € 2.629,12; la cinquantaseiesima rata a saldo sarà di € 379,12)
- 6) Rate da 57 a 65 per DYNAMICA RETAIL S.p.A. (pari a € 6.741,27; la sessantacinquesima rata a saldo sarà di € 741,27)





7) Rate da 66 a ___ per saldo compenso O.C.C. (€ ____, come verrà liquidato dal Tribunale all'esito dell'adempimento del piano e detratto l'acconto di € 1899,31 già pagato).

ISTANZA di ADOZIONE delle MISURE PROTETTIVE e CAUTELARI

(art. 70, comma 4, CCII)

Affinchè il presente piano di ristrutturazione possa trovare corretta applicazione ed a fini conservativi dell'integrità del patrimonio del consumatore a beneficio di tutti i creditori, chiede che il Tribunale disponga con il decreto di cui all'art. 70, comma 1, CCII la **sospensione delle due cessioni del quinto** dello stipendio a favore di SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. e di DYNAMICA RETAIL S.p.A. (che nelle more della procedura di omologazione del piano continuerebbero ad operare alterando la durata nonché gli importi delle rate previste per i due creditori cessionarii).

Inoltre, tenuto conto che alla consumatrice sono già pervenuti solleciti di pagamento, chiede altresì che il Tribunale disponga il **divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione della procedura.**

Tanto premesso, proposto e dedotto, la sig.ra  come rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Lagonegro voglia

- In via preliminare, disporre la sospensione delle due cessioni del quinto dello stipendio in corso a favore di SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. e di DYNAMICA RETAIL S.p.A. ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione della procedura nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;
- In via principale, disporre con decreto che, ai sensi dell'art. 70, comma 1, C.C.I.I., il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito





web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istante.

- All'esito, omologare il piano con sentenza.

ELENCO ALLEGATI

- 1) Carta di identità Potenza Carmela
- 2) Relazione O.C.C.
- 3a) CUD stipendi anno di imposta 2022 (ricorrente)
- 3b) CUD stipendi anno di imposta 2021 (ricorrente)
- 3c) CUD stipendi anno di imposta 2020 (ricorrente)
- 3d) Dichiarazione redditi 2022 (coniuge)
- 3e) Dichiarazione redditi 2021 (coniuge)
- 3f) Dichiarazione redditi 2020 (coniuge)
- 4) Certificato dello stato di famiglia
- 5) Elenco creditori ed importo crediti
- 6) Dettaglio debitoria Agenzia delle Entrate – Riscossione
- 7) Dettaglio debitoria COMPASS BANCA S.p.A.
- 8) Dettaglio debitoria DYNAMICA RETAIL S.p.A.
- 9) Dettaglio debitoria SANTANDER C. B. S.p.A.
- 10) Dettaglio debitoria COFIDIS S.p.A.
- 11) Visura Pubblico Registro Automobilistico
- 12) Visura ipo-catastale (negativa)
- 13) Documentazione (campionata) spese familiari
- 14) Acconto O.C.C.
- 15) Estratto conto Intesa Sanpaolo
- 16) Saldo c.c. BCC Magna Grecia

Monte San Giacomo, 30/03/2024



Avv. Giuseppe Gallitiello

(sottoscritto digitalmente)



La sottoscritta avv. Maria Santoro, professionista nominato gestore della crisi da sovrindebitamento, in riferimento all'oggetto, chiede la pubblicazione sul sito del Tribunale, dell'allegato decreto del Giudice dott.A.M.De Piano unitamente alla proposta ed al piano. Ringrazia e porge Distinti saluti avv. Maria Santoro

TRIBUNALE LAGONEGRO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Da: Per conto di: prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 8 maggio 2024 16:36
A: volgiurisdizione.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione registrata come Prot. 03/05/2024.0002431.E
Allegati: postacert.eml (1,05 MB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/05/2024 alle ore 16:36:05 (+0200) il messaggio "Invio documentazione registrata come Prot. 03/05/2024.0002431.E" è stato inviato da "prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it" indirizzato a:

volgiurisdizione.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 31D5A79F.0305ECCA.58A20BC3.C478C607.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 08/05/2024 at 16:36:05 (+0200) the message "Invio documentazione registrata come Prot. 03/05/2024.0002431.E" was sent by "prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it" and addressed to:

volgiurisdizione.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it

The original message is attached.

Message ID: 31D5A79F.0305ECCA.58A20BC3.C478C607.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission